



SENTENZA N. 574/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73707** del registro di segreteria, depositato in data 08/09/2022 dal sig. **(OMISSIS)**, rapp.to e difeso e domiciliato dall'Avv. Rosanna Fiore (c.f. FRI RNN 84L69G793K) con studio in Salerno alla via R. De Martino n.7, come da mandato in calce al presente atto. Chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 089/251021 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): rosanna.fiore@legalmail.it;

contro:

I.N.P.S. di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.so Garibaldi n.38 a Salerno (SA);

per

a) nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito delle 26 settimane lavorate nell'anno 1982;

b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento della misura della prestazione pensionistica attualmente in pagamento sia in conseguenza del ricongiungimento già effettuato e riconosciuto in via amministrativa del periodo contributivo che va dal 1975 al 1990 che in conseguenza dell'ulteriore riconoscimento

delle predette 26 settimane relative all'anno 1982;

c) condannare l'Inps di Salerno alla condanna delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19.11.2024 gli Avvocati Riccardo Galante per delega dall'avv. Rosanna Fiore e l'avv. Gianuca Tellone per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha rappresentato di essere in quiescenza a far data dal 01.06.2018; che da tale data percepisce il trattamento pensionistico in misura errata perché determinato unicamente in considerazione dell'anzianità contributiva maturata alle dipendenze della Regione Campania pari a 28 anni; chiedeva il riconoscimento di periodi contributivi pregressi relativi al lavoro svolto alle dipendenze di un soggetto privato. In data 08.10.2018 il ricorrente presentava una domanda di aggiornamento e rettifica dell'accredito dei contributi assicurativi (prot. n. 7200.08/1/2018.0365184) con cui richiedeva: a) il riconoscimento e quindi l'accredito dei contributi versati alle dipendenze del datore di lavoro privato a far data dal 1975 al 1990; b) l'adeguamento del trattamento economico della pensione in pagamento in considerazione dell'aggiornamento dell'anzianità contributiva così richiesto; la domanda amministrativa veniva parzialmente accolta nel senso che l'estratto conto contributivo veniva aggiornato a seguito del riconoscimento dei contributi versati dal 1975 al 1981; tuttavia l'importo della pensione non veniva adeguato in considerazione del conseguenziale aumento del montante contributivo mentre i contributi versati nell'anno 1982, invece, non venivano riconosciuti.

Con provvedimento del 19.10.2018, l'Ente convenuto comunicava all'assicurato che la domanda di accredito dei contributi da lavoro dipendente per il periodo compreso tra il

1.01.1982 ed il 30.06.1982 non poteva essere accolta in quanto la dichiarazione contributiva (modello o1m) inviata dal datore di lavoro e registrata negli archivi INPS sarebbe priva della indicazione del numero delle settimane lavorate; con la stessa comunicazione l'Inps informava l'assicurato che l'eventuale rettifica del modello o1m poteva essere richiesta solo previa esibizione di documentazione idonea e più precisamente il libro paga; che, in effetti, stando a quanto si evince altresì dall'estratto contro contributivo Inps, nell'anno 1982 il ricorrente risultava assicurato alle dipendenze di un'impresa di Costruzioni con una retribuzione complessiva dichiarata di euro 1.843,75 (Lire 3.570.000). Tuttavia, dall'estratto medesimo non risultava indicato il numero delle settimane lavorate nell'annualità di riferimento. La sede Inps competente comunicava al ricorrente che solo esibendo il libro paga dell'impresa avrebbe potuto richiedere una modifica del modello o1/m.

Il ricorrente impugnava il provvedimento dell'Ente con ricorso amministrativo depositato il 17.01.2019 mediante il quale eccepiva che sarebbe stato impossibile esibire il libro paga dell'impresa poiché la stessa risulta fallita nel 1995; produceva all'Inps ulteriore documentazione a sostegno della propria richiesta e con la quale intendeva fornire idonea prova del numero delle settimane lavorate nel 1982 alle dipendenze dell'Impresa di Costruzione Eugenio Marino & C. s.p.a. e cioè: a) una dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa allora datrice di lavoro con la quale viene dichiarato che il ricorrente ha lavorato come geometra dal 29.03.1977 al 30.06.1982; b) il libretto di lavoro dal quale risulta che il ricorrente è stato assunto con decorrenza dal 14.02.1980 al 30.05.1982; c) due buste paga relative al mese di gennaio e marzo del 1982. Sosteneva di aver dimostrato che per il 1982 risultano pagati a nome del ricorrente contributi per 3.570.000 lire. Questo dato, unitamente alle due buste paga in atti ed agli altri documenti depositati è di per se idoneo da solo a consentire all'Ente il calcolo delle

settimane contributive da accreditare al ricorrente (infatti nelle due buste paga in atti la quota di contributi versata è di 70.686 lire e 77.167 lire; dividendo l'ammontare complessivo dei contributi versati nel 1982 a favore del ricorrente ovvero 3.570.000 lire per la cifra orientativa versata mensilmente a titolo di contributi come da buste paga in atti, l'ente può calcolare il numero delle settimane lavorate per cui risultano versati i contributi).

Pertanto, adiva l'autorità giudiziaria depositando un ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Salerno sezione Lavoro con cui chiedeva che l'INPS accrediti le 26 settimane contributive del 1982 ed in secondo luogo l'adeguamento della misura della prestazione pensionistica alla luce dell'intervenuto riconoscimento in via amministrativa del periodo contributivo che va dal 1975 al 1990.

Con la sentenza n. 985/2022 il Tribunale di Salerno dichiarava il difetto di giurisdizione rimettendo le parti davanti alla Corte dei Conti territorialmente competente.

2. In data 9.11.2023 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Rappresentava che la denuncia contributiva (modello O1M) presente negli archivi contributivi INPS per l'anno 1982, come trasmessa dal datore di lavoro (tipo registrazione 1), è priva dei dati relativi ai mesi coperti, al numero di settimane retribuite ed al numero di giorni retribuiti. Il ricorrente, ben consapevole di tale carenza contenutistica, ha allegato a supporto dell'istanza di rettifica del conto assicurativo la copia del libretto di lavoro, le buste paga relative ai mesi di gennaio e di marzo 1982 e l'attestazione rilasciata dal datore di lavoro. Tali documenti non consentirebbero, però, di colmare le lacune della denuncia contributiva in quanto dagli stessi non è possibile ricavare i dati mancanti. Infatti sia sul libretto di lavoro che nell'attestazione rilasciata dal datore di lavoro è indicato solo l'intervallo di tempo per il quale avrebbe avuto svolgimento il rapporto di lavoro (29/03/ 1977 - 30/06/1982) e non anche il numero di settimane e dei giorni

retribuiti. D'altra parte, se per il libretto di lavoro tale carenza è connaturata al tipo di documento, che non riporta tale dato, nel caso dell'attestazione datoriale la mancanza è imputabile alla negligenza delle parti del rapporto in quanto la dichiarazione sostitutiva avrebbe dovuto essere redatta con il medesimo contenuto dei certificati sostituiti, cioè i modelli O1M e SA770. Non avendo, quindi, il ricorrente fornito all'INPS i dati necessari per consentirgli l'aggiornamento della posizione contributiva, legittimamente l'Istituto ha respinto l'istanza. L'INPS evidenziava altresì che la mancata registrazione dei periodi contributivi sulla posizione assicurativa dipende anche dal fatto che il datore di lavoro non ha inviato all'INPS le dichiarazioni contributive individuali relative ad ogni dipendente, i cd. modelli DM10L, che costituiscono il documento fondamentale per consentire di stabilire la retribuzione e le settimane da accreditare. In mancanza di questi modelli il lavoratore è legittimato a produrre una documentazione alternativa e sostitutiva che sia comunque idonea a ricostruire con certezza e precisione i dati contributivi. Ad esempio, dalle buste paga, se correttamente compilate, è possibile evincere la retribuzione e le giornate effettivamente lavorate mentre il libro paga può essere utile per stabilire con esattezza le giornate lavorate e le settimane da riconoscere; i modelli di certificazione fiscale possono essere utili a ricostruire la retribuzione imponibile previdenziale. I modelli fiscali e il libro paga possono, quindi, risolvere una parte del problema (retribuzione o giornate lavorate). Il libretto lavoro (documento prodotto dal ricorrente) e le lettere di assunzione e licenziamento, invece, non consentono di stabilire con precisione il numero di settimane da accreditare perché individuano genericamente solo il periodo di lavoro (dal/al) e non anche le giornate lavorate, gli eventuali periodi non lavorati e le eventuali assenze e/o aspettative di varia natura. Tali documenti, quindi, seppur utili a provare l'esistenza e la durata complessiva del rapporto di lavoro, per la loro indeterminatezza non sono idonei a consentire

l'accredito dei contributi, non essendo ricavabile dagli stessi il numero esatto di settimane da riconoscere. Nel caso in esame il ricorrente ha prodotto all'INPS il libretto di lavoro, che tuttavia non è idoneo a consentire l'accredito dei contributi, e solo n.2 buste paga (a fronte delle 6 necessarie per coprire l'intero periodo 01.01.1982 - 30.06.1982) per cui l'INPS ha respinto l'istanza di accredito dei contributi, in conformità alle istruzioni fornite dalla Direzione Generale con la Circolare n.257 del 1991, punto n.7.

3. In data 16.11.2023 l'avv. Fiore depositava memorie difensive in cui, preso atto della difesa dell'Inps, evidenziava che:

- l'Inps non ha preso alcuna posizione su una delle due domande oggetto di questo giudizio ovvero l'adeguamento economico del trattamento pensionistico attualmente in pagamento al ricorrente dovuto in ragione dell'avvenuto riconoscimento del periodo contributivo compreso tra il 1975 ed il 1990. In effetti, il decreto di pensione non risulta aggiornato in seguito alle due ricongiunzioni effettuate dal ricorrente, la prima ex art. 1 co.1 L.45/1990 per effetto della quale gli sono stati riconosciuti 1 anno e 10 gg (precisamente dal 01.01.1976 al 31.12 1977) e la seconda ex art. 2 L.29/1979 per effetto della quale gli sono stati riconosciuti 8 anni e 26 gg (precisamente dal 01.11.1975 al 31.05.1990). Depositava i relativi provvedimenti. A tali riconoscimenti, tuttavia, non è seguito l'adeguamento economico della prestazione pensionistica.
- Rispetto alle difese formulate dall'Inps con riferimento alla seconda domanda, ovvero il riconoscimento del periodo contributivo compreso tra il 01.01.1982 ed il 30.06.1982, osservava che in ogni caso è configurabile una responsabilità dell'Istituto per omesso controllo. Se, infatti, l'Inps avesse esercitato tempestivamente i propri poteri di controllo comunicando all'assicurato la scopertura contributiva in tempo utile, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di reperire e produrre la

documentazione necessaria individuata dalla richiamata Circolare n. 257 del 1991. La stessa data di adozione della Circolare testimonia che nel 1991 l'Inps era perfettamente a conoscenza della situazione di incertezza contributiva che si era verificata tra gli anni 1974/1977 tanto è vero che al punto 7.1 della Circolare è affermato che *"... tenuto conto delle circostanze che hanno caratterizzato il periodo 1974/1977"* Eppure, nonostante questo, l'Ente, in totale dispregio dei poteri di controllo di cui è titolare, non ha segnalato tempestivamente al ricorrente la scoperta contributiva registrata per l'anno 1982. Ed oggi si pretenderebbe far ricadere le conseguenze di ciò in capo al ricorrente che evidentemente non ha più la materiale possibilità di procurarsi i documenti che vengono ritenuti necessari ed utili a colmare il vuoto contributivo per i motivi già illustrati nel ricorso.

Pertanto, insisteva per l'accoglimento del ricorso e per la condanna dell'Inps di Salerno a: *1) adeguare la misura della prestazione in pagamento in favore del ricorrente alla luce delle ricongiunzioni contributive accolte in via amministrativa; 2) dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi dovuti per il periodo lavorato nel 1982 nella misura in cui si riterrà provato; 3) condannare l'Inps di Salerno al pagamento di spese e compensi di giudizio a distrarsi.* Depositava i provvedimenti di pensione provvisorio, di ricongiunzione ex art. 1 c.1 L.45/1990 e di ricongiunzione ex art. 2 L.29/1979.

4. All'udienza del 21.11.2023, con ordinanza n. 219/2023, venivano chiesti chiarimenti all'INPS e una relazione illustrativa, corredata della opportuna documentazione, in merito all'adeguamento della pensione del periodo riconosciuto, alla luce di quanto affermato dalla relazione amministrativa allegata alla memoria dell'INPS - in cui *"per ulteriori riscontri istruttori, relativamente alla pratica di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della l. 29/1979, si rinvia alla sede 7200 in quanto competente all'emissione del relativo prospetto TRC"* - e delle osservazioni formulate da parte ricorrente con la memoria del

16.11.2023.

5. All'udienza del 22.5.2024 veniva disposta con ordinanza n. 63/2024, a carico della sede competente di Salerno dell'INPS, l'acquisizione di una *"relazione illustrativa da parte dell'INPS, corredata della opportuna documentazione, in merito al mancato adeguamento economico del trattamento pensionistico nonostante il riconoscimento del periodo contributivo compreso tra il 1975 ed il 1990, tenuto conto che, come evidenziato dal ricorrente con la memoria del 16.11.2023, il decreto di pensione non risulta aggiornato in seguito alle due ricongiunzioni effettuate dal ricorrente (la prima ex art. 1 co.1 L.45/1990 per effetto della quale gli sono stati riconosciuti 1 anno e 10 gg -dal 01.01.1976 al 31.12 1977- e la seconda ex art. 2 L.29/1979 per effetto della quale gli sono stati riconosciuti 8 anni e 26 gg -dal 01.11.1975 al 31.05.1990-)"* nonché il fascicolo amministrativo al fine di chiarire *"le motivazioni sottese al mancato adeguamento economico del trattamento pensionistico del ricorrente, correlato al riconoscimento del periodo contributivo compreso tra il 1975 ed il 1990"*.

6. Non perveniva la suddetta relazione né le parti presentavano ulteriori memorie.

All'udienza del 23.9.2024 l'avv. Tellone rappresentava di aver depositato in data 23.9.2024 la relazione richiesta con l'ordinanza citata. Parte ricorrente chiedeva quindi un termine per controdedurre. L'udienza veniva quindi rinviata al 19.11.2024 dando termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

Nella memoria depositata l'INPS rappresentava, ad integrazione delle difese svolte, che nella nuova determina di pensione sono stati regolarmente inseriti n. 8 anni e n. 26 giorni 01.11.75 – 31.05.1990, mentre non sono stati inseriti n. 1 anno e n. 10 mesi dal 01.01.76 al 31.12.1977, già coperti parzialmente dalla ricongiunzione e dal servizio militare, come si evince dalla determina di pensione, dall'estratto contributivo e dal cedolino di pensione del mese di aprile 2022, di pagamento dei ratei arretrati.

7. In data 30.10.2024 la Difesa del ricorrente prendeva atto della documentazione depositata dall'Inps comprovante l'avvenuto adeguamento della prestazione pensionistica in ragione dell'accoglimento delle due domande di ricongiunzione contributiva effettuate dal ricorrente e dell'avvenuta liquidazione degli arretrati per complessivi euro 10.916,64. Pertanto, con riferimento a questa domanda chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Inps al pagamento dei compensi di causa in ragione della soccombenza virtuale.

Rispetto invece alle difese formulate dall'Inps con riferimento alla seconda domanda - ovvero il riconoscimento del periodo contributivo compreso tra il 01.01.1982 ed il 30.06.1982 – ribadiva quanto già affermato nelle proprie difese. In particolare, osservava che in ogni caso è configurabile una responsabilità dell'Istituto per omesso controllo in quanto se l'Inps avesse esercitato tempestivamente i propri poteri di controllo comunicando all'assicurato la scopertura contributiva in tempo utile, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di reperire e produrre la documentazione necessaria individuata dalla richiamata Circolare n. 257 del 1991, considerato che l'Inps era a conoscenza della situazione di incertezza contributiva che si era verificata tra gli anni 1974/1977, come si evince dalla stessa circolare al punto 7.1. Tuttavia l'INPS non ha segnalato tempestivamente al ricorrente la scopertura contributiva registrata per l'anno 1982; le conseguenze di ciò non possono ricadere in capo al ricorrente che non ha più la materiale possibilità di procurarsi i documenti che vengono ritenuti necessari ed utili a colmare il vuoto contributivo per i motivi già illustrati nel ricorso. Pertanto, chiedeva l'accoglimento della domanda con riconoscimento del diritto del ricorrente all'accredito dei contributi dovuti per il periodo lavorato nel 1982 e con condanna dell'Inps di Salerno al pagamento di spese e compensi di giudizio a distrarsi.

8. All'udienza del 19.11.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, con

riguardo alla prima domanda (adeguamento della prestazione pensionistica in ragione dell'accoglimento delle domande di ricongiunzione), chiedevano la cessazione della materia del contendere, con richiesta da parte del ricorrente della condanna alle spese dell'INPS.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato giacché avvalorato da sufficienti elementi probatori.

Con riguardo alla prima domanda si prende atto della documentazione depositata dall'Inps comprovante l'avvenuto adeguamento della prestazione pensionistica in ragione dell'accoglimento delle due domande di ricongiunzione contributiva effettuate dal ricorrente la prima ex art. 1 co.1 L.45/1990 per effetto della quale gli sono stati riconosciuti 1 anno e 10 gg (precisamente dal 01.01.1976 al 31.12 1977) e la seconda ex art. 2 L.29/1979 per effetto della quale gli sono stati riconosciuti 8 anni e 26 gg (precisamente dal 01.11.1975 al 31.05.1990) e dell'avvenuta liquidazione degli arretrati per complessivi euro 10.916,64.

La Difesa del ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Inps al pagamento dei compensi di causa in ragione della soccombenza virtuale, tenuto conto che, come rilevato da parte ricorrente, l'adeguamento economico della pensione e il pagamento degli arretrati sono avvenuti in pendenza di giudizio e l'INPS ha prodotto la documentazione richiesta con ordinanza n. 219/2023 solo all'udienza del 23.9.2024.

Con riferimento alla seconda domanda – ricostruzione della pensione previo inserimento sulla posizione contributiva del ricorrente dei contributi relativi al periodo 01.01.1982 - 30.06.1982, lavorato alle dipendenze dell'impresa di Costruzioni Eugenio Marino & C. s.p.a. – l'INPS ha respinto la domanda di accredito dei contributi in quanto la

dichiarazione contributiva (modello O1M) inviata dal datore di lavoro e registrata negli archivi INPS è priva della indicazione del numero delle settimane lavorate. Secondo l'INPS il ricorrente avrebbe dovuto produrre a dimostrazione del numero delle settimane lavorate nell'anno 1982 copia del libro paga. Il ricorrente sostiene, invece, che, poiché la società era fallita nel 1995, è nell'impossibilità di reperire e di produrre copia del libro paga, ma il numero delle settimane lavorate sarebbe comunque ricavabile dai seguenti documenti allegati al ricorso: a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa datrice di lavoro nella quale è dichiarato che aveva lavorato come geometra dal 29.03.1977 al 30.06.1982; b) il libretto di lavoro dal quale risulta che ha lavorato dal 14.02.1980 fino al 30.05.1982; c) buste paga relative ai mesi di gennaio e marzo 1982. In particolare, il ricorrente sostiene che, poiché per l'anno 1982 risultano versati in suo favore contributi per £.3.570.000 e nelle due buste paga dei mesi di gennaio e marzo 1982 l'importo versato a titolo di contributi ammonta rispettivamente a £.70.686 e a £.77.167, dividendo l'ammontare complessivo dei contributi versati nel 1982 per la cifra orientativa versata mensilmente si potrebbe pervenire al numero delle settimane lavorate.

L'INPS ha rappresentato che *“la mancata registrazione dei periodi contributivi sulla posizione assicurativa dipende anche dal fatto che il datore di lavoro non ha inviato all'INPS le dichiarazioni contributive individuali relative ad ogni dipendente, i cd. modelli DM10L, che costituiscono il documento fondamentale per consentire all'INPS di stabilire la retribuzione e le settimane da accreditare. In mancanza di questi modelli il lavoratore è legittimato a produrre una documentazione alternativa e sostitutiva che sia comunque idonea a ricostruire con certezza e precisione i dati contributivi. Ad esempio dalle buste paga, se correttamente compilate, è possibile evincere la retribuzione e le giornate effettivamente lavorate mentre il libro paga può essere utile per stabilire con esattezza*

le giornate lavorate e le settimane da riconoscere; i modelli di certificazione fiscale possono essere utili a ricostruire la retribuzione imponibile previdenziale. I modelli fiscali e il libro paga possono, quindi, risolvere una parte del problema (retribuzione o giornate lavorate). Il libretto lavoro (documento prodotto dal ricorrente) e le lettere di assunzione e licenziamento, invece, non consentono di stabilire con precisione il numero di settimane da accreditare perché individuano genericamente solo il periodo di lavoro (dal/al) e non anche le giornate lavorate, gli eventuali periodi non lavorati e le eventuali assenze e/o aspettative di varia natura. Tali documenti, quindi, seppur utili a provare l'esistenza e la durata complessiva del rapporto di lavoro, per la loro indeterminatezza non sono idonei a consentire l'accredito dei contributi, non essendo ricavabile dagli stessi il numero esatto di settimane da riconoscere".

Tuttavia, questo GM ritiene che la documentazione allegata dal ricorrente a supporto dell'istanza di rettifica del conto assicurativo (copia del libretto di lavoro, le buste paga relative ai mesi di gennaio e di marzo 1982 e l'attestazione rilasciata dal datore di lavoro) consente in effetti di colmare le lacune della denuncia contributiva trasmessa dal datore di lavoro.

Infatti va considerato che nel caso in esame il ricorrente ha fornito idonea prova del numero delle settimane lavorate nel 1982 alle dipendenze dell'Impresa di Costruzione Eugenio Marino & C. s.p.a. depositando: a) una dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa allora datrice di lavoro con la quale viene dichiarato che il ricorrente ha lavorato come geometra dal 29.03.1977 al 30.06.1982; b) il libretto di lavoro dal quale risulta che il ricorrente è stato assunto con decorrenza dal 14.02.1980 al 30.05.1982; c) due buste paga relative al mese di gennaio e marzo del 1982.

In tal modo risulta che per il 1982 risultano pagati a nome del ricorrente contributi per 3.570.000 lire. Questo dato, unitamente alle due buste paga in atti ed agli altri documenti

depositati è idoneo a consentire all'Ente il calcolo delle settimane contributive da accreditare al ricorrente (infatti nelle due buste paga in atti la quota di contributi versata è di 70.686 lire e 77.167 lire; dividendo l'ammontare complessivo dei contributi versati nel 1982 a favore del ricorrente ovvero 3.570.000 lire per la cifra orientativa versata mensilmente a titolo di contributi come da buste paga in atti, l'ente può calcolare il numero delle settimane lavorate per cui risultano versati i contributi).

Con riguardo a quanto rappresentato dall'INPS in merito al fatto che la denuncia contributiva (modello O1M) presente negli archivi contributivi INPS per l'anno 1982, come trasmessa dal datore di lavoro è priva dei dati relativi ai mesi coperti, al numero di settimane retribuite ed al numero di giorni retribuiti, questo GM rammenta che il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato (art. 1 comma 2-bis l. 241/90, precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost.) induce a ritenere applicabile l'istituto del soccorso istruttorio non soltanto per regolarizzare ma anche per integrare la documentazione mancante con un approccio pro-attivo da parte dell'Amministrazione (si veda, peraltro, la stessa circolare n. 357 dell'11.11.1991, che al punto 8, recante "archivio O.1/M: periodi successivi al 1977" disciplina le procedure di regolarizzazione delle eventuali anomalie).

Da ciò consegue l'accoglimento della domanda, con riconoscimento in favore del ricorrente del suo diritto all'accredito delle 26 settimane contributive del 1982 e al conseguente adeguamento della misura della prestazione pensionistica.

3. Considerata la fondatezza del ricorso, in virtù del principio della soccombenza (virtuale per la prima domanda), l'Istituto resistente va condannato alle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla domanda concernente l'adeguamento della prestazione pensionistica derivante dall'accoglimento delle due domande di ricongiunzione contributiva effettuate dal ricorrente e per effetto delle quali gli sono stati riconosciuti i periodi dal 01.01.1976 al 31.12.1977 e dal 01.11.1975 al 31.05.1990; accoglie il ricorso con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento del periodo contributivo compreso tra il 01.01.1982 ed il 30.06.1982 e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della pensione previo inserimento sulla posizione contributiva dei contributi relativi al periodo 01.01.1982 - 30.06.1982 e con condanna dell'INPS ad adeguare conseguentemente la misura della prestazione pensionistica in conseguenza dell'ulteriore riconoscimento delle predette 26 settimane relative all'anno 1982.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 19.11.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Flavia D'Oro

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 25.11.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente